



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
71^a Seduta
Martedì 28 maggio 2019

Deliberazione n. 397 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifica alla legge regionale n. 2/2019.

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Domenico Tallini
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 22, assenti 9

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i quattro articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 22, a favore 22 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"


...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Tallini

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 30 maggio 2019



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 397 del 28 maggio 2019

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE N. 2/2019

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28 maggio 2019.

Reggio Calabria, 30 maggio 2019

IL PRESIDENTE
F.to: (Nicola Irto)





RELAZIONE

La l.r. 2/2019 promuove i distretti turistici, quale strumento innovativo che favorisce una diversa visione nella programmazione turistica regionale.

L'articolo 2 della legge in questione descrive il procedimento da seguire per l'individuazione dei distretti turistici regionali, prevedendo una fase integrativa dell'efficacia che sembra determinare un aggravamento del procedimento, peraltro non previsto dalla legislazione statale. In merito, sembra opportuno snellire la procedura modificando il comma 3.

La stessa legge prevede, all'articolo 6, che detti distretti possano concorrere alla "realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale". In considerazione della concreta possibilità che dette attività possano determinare un impatto paesaggistico sul territorio costiero regionale, sembra opportuno esplicitare che le stesse avvengono nel rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs. 42/2002 e della disciplina statale in materia di navigazione e sicurezza portuale.

RELAZIONE FINANZIARIA


Quadro di riepilogo analisi economica finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia C o I	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma a carattere ordinamentale	0	0	0
Art. 2	Norma a carattere ordinamentale	0	0	0
Art. 3	Norma che specifica la non onerosità della proposta	0	0	0
Art. 4	Norma a carattere ordinamentale, che disciplina l'entrata in vigore della legge	0	0	0

La presente legge, contenendo disposizioni a carattere squisitamente ordinamentale che espressamente richiamano al rispetta della normativa nazionale, non comporta oneri per il bilancio regionale.

IL SEGRETARIO
F.to: (Avv. Maria Stefania Lauria)





Consiglio Regionale della Calabria

Art. 1

(Modifiche all'art.2 della l.r. 2/2019)

1. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 2 (Norme in materia di distretti turistici regionali, "zone a burocrazia zero" e nautica da diporto. Modifiche alla l.r. 8/2008) è abrogata.

2. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 2/2019 è così sostituita: "e) presa d'atto da parte della Giunta regionale".

Art. 2

(Modifica all'art. 6 della l.r. 2/2019)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 2 (Norme in materia di distretti turistici regionali, "zone a burocrazia zero" e nautica da diporto. Modifiche alla l.r. 8/2008) sono aggiunte le seguenti parole "nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e della disciplina statale di settore in tema di sicurezza della navigazione e sicurezza portuale."

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria

E' conforme all'originale e si compone di n. 4 pagine.
Reggio Calabria, 30 maggio 2019



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)